

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 50**

presentata dal Consigliere regionale  
CORRIAS

il 15 ottobre 2024

Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge è relativa alla classificazione dei comuni ai fini dell'individuazione della fascia professionale cui deve appartenere il segretario comunale incaricato e si rende necessaria per consentire l'applicazione dell'articolo 1, comma 16 della legge regionale 7 agosto 2003, n. 9 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) anche in seguito all'approvazione della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province).

La proposta di legge, considerata la potestà legislativa della Regione che autorizza a disporre in materia di ordinamento degli enti locali, tiene conto della peculiare distribuzione della popolazione nell'isola e delle esigenze dei comuni che, pur di piccole dimensioni, si trovano a essere capoluogo di provincia.

Il disposto normativo consentirà ai nuovi comuni capoluogo di provincia di scegliere, a tutela della propria autonomia organizzativa, quando la segreteria si renda vacante, se procedere o meno con la riclassificazione e, dunque, se rimanere nelle fasce inferiori attribuite in base alla popolazione o scegliere quelle assegnate ai comuni capoluogo di provincia, più onerose per i bilanci comunali.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Classificazione dei Comuni capoluogo di provincia

1. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, al fine di dare piena attuazione alla riforma disposta con legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta fino al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È sempre fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale, del comune capoluogo, stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B.

### Art. 2

#### Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### Art. 3

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).